

COMUNE DI SARNONICO

PROVINCIA DI TRENTO



STATUTO

PREAMBOLO

Il Comune di Sarnonico ha oggi una peculiare identità evidenziata dalla sua struttura territoriale, economica, sociale e culturale, frutto dell'evoluzione storica della comunità.

Le radici di questo processo si ritrovano nella centralità geografica e viaria di Sarnonico rispetto ad una zona omogenea circostante. Il paese fu già sede della più antica Pieve della zona. Venne governato un tempo dalla famiglia Morenberg, alla quale fu conferito nel 1510 un diploma di nobiltà imperiale; altre famiglie di Nobili Rurali qui ebbero la loro residenza: i Luca von Windegg, i Tomazzolli, i Ghezzi e la famiglia Ziller a Seio. Più recentemente fu dimora della famiglia Bolego, espressione della borghesia intellettuale ottocentesca, il cui prestigio giunge nella memoria collettiva fino al tempo presente. La vita sociale fu organizzata fin dal Cinquecento dalla Carta di Regola con lo scopo di creare un valido equilibrio fra gli abitanti e fra la popolazione residente e le risorse.

La storia di Sarnonico, intrisa di nobiltà e di vita vissuta, non solo ha lasciato segni chiari e leggibili che giungono fino ad oggi negli insigni monumenti che vengono conservati e valorizzati, ma ha anche prodotto, per ragioni diverse, strutture urbanistiche dei centri storici sia nel capoluogo che nella frazione di Seio, nelle quali gli originari nuclei abitativi si snodano intorno ad un ampio spazio ora utilizzato ad uso comune, quasi simbolo o auspicio di una equilibrata integrazione fra pubblico e privato, tra comunità e famiglie.

Su questa storia con i suoi simboli e i suoi valori rivissuti e rinnovati si innesta l'evoluzione del tempo presente, nella ricerca di un ordinato progresso economico e sociale di tutta intera la comunità di Sarnonico e di Seio nella sua unitarietà; intorno ad essa ruotano le scelte e gli interventi dell'Ente pubblico e dell'iniziativa privata, tese a favorire un graduale miglioramento della qualità della vita nella ricerca del bene comune.

TITOLO I

ART. 1 IDENTIFICAZIONE DEL COMUNE

Il Comune è costituito dai territori e dalle comunità di Sarnonico e di Seio. E' formato da tre Comuni Catastali distinti. Il primo si identifica con il centro abitato di Sarnonico, il territorio circostante e la zona montana a nord est, il secondo, adiacente al precedente, è composto dal centro abitato di Seio e dalla zona circostante. Il terzo, denominato Seio Secondo, giunge fino alla sommità del Monte Penegal, è posto ad una altitudine maggiore ed è vicino alla parte alta del primo.

Confina con i territori dei Comuni di Fondo, Malosco, Ronzone, Ruffrè, Cavareno, Romeno, Dambel e Brez e con Caldaro e S. Michele Appiano della provincia di Bolzano.

Complessivamente il territorio catastale misura 12,13 Km quadrati.

Il terreno di proprietà dell'Ente pubblico a coltura boschiva, parzialmente situato fuori dai confini catastali è così suddiviso: 421 ettari di proprietà del Comune di Sarnonico e 158 ettari di proprietà dell'ASUC di Seio.

Lo stemma del Comune è costituito “da un mastino rampante... col capo rivoltato, collarinato...” riprodotto da una lapide murata nella Chiesa di Santa Maria, che rappresenta l'antico stemma de Moris, poi ampliato nei Morenberg.

I colori dello stemma sono rosso e oro (giallo), che corrispondono a quelli di una parte dello stemma dei Morenberg: il primo colore ricorda l'azione, l'avvenire e la vitalità; il secondo è cenno di prosperità e benessere.

Il gonfalone è un “drappo rettangolare giallo, fasciato di rosso ... terminante a punta, a coda di rondine... caricato al centro con lo stemma comunale”.

ART. 2 PRINCIPI ISPIRATORI, FINI E OBIETTIVI PROGRAMMATICI

1. Il Comune, Ente autonomo, espressione della collettività che rappresenta, ne cura gli interessi qualificandosi come forza trainante per lo sviluppo economico, sociale e culturale di tutta la comunità.
2. Il Comune persegue tali finalità con la predisposizione di programmi, che rivestendosi di autorevolezza attraverso il consenso secondo le regole democratiche, sono portati in attuazione con una concreta pianificazione per settori e una ragionata azione amministrativa, intesa essenzialmente come servizio nei confronti di tutta la comunità.
3. Nell'impostazione dei programmi e nella loro attuazione concreta il Comune si ispira al concetto di unitarietà della comunità di Sarnonico e di Seio, favorendo una piena integrazione fra tutti i suoi membri sul piano educativo, sociale, economico e culturale, rafforzando nel contempo la consapevolezza di un equilibrato senso di appartenenza a questa comunità, non chiuso verso l'esterno, ma sufficientemente forte per stimolare la partecipazione e l'impegno alla costruzione del bene comune.
4. Il Comune orienta la propria azione all'attuazione dei principi della Costituzione della Repubblica. Ispira la propria azione al principio della solidarietà politica, economica e sociale, nella prospettiva della tutela dei diritti inviolabili della persona.
5. Il Comune stimola e sostiene la partecipazione all'azione politica e amministrativa nel quadro dei diritti e dei doveri che la Costituzione proclama: pertanto garantisce e valorizza il diritto dei cittadini, delle formazioni sociali, delle associazioni portatrici di interessi diffusi, di altre espressioni della comunità locale, di concorrere allo svolgimento e al controllo delle varie attività, ritenendo che la partecipazione ad operare concretamente per il bene comune abbia grande importanza per il raggiungimento dei risultati voluti e per una educazione permanente alla democrazia.
6. Promuove la tutela della vita umana, della persona e della famiglia, la valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno di curare e di educare i figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi.
7. In coerenza con la Convenzione delle Nazioni Unite in materia di diritti dei bambini e dei giovani, concorre a promuovere il diritto allo studio e alla formazione, sostenendo e stimolando i servizi istituzionali e favorendo occasioni culturali e interventi sistematici che possono concorrere all'educazione permanente.

8. Concorre, nell'ambito delle sue competenze, alla salvaguardia e alla valorizzazione dell'ambiente e dell'ecosistema sia sul piano educativo che operativo; coopera con altri Enti e Organismi per la salvaguardia e la coesistenza delle specie diverse. Si impegna per la riduzione e, se possibile, per l'eliminazione dell'inquinamento e delle sue cause, al fine di assicurare nell'uso delle risorse, le necessità delle persone di oggi e dei posteri.
9. Ispira la sua azione ad un costante e graduale miglioramento della qualità della vita, sia in favore dei residenti stabili, sia di chi soggiorna in zona per scopi turistici; collabora con gli Enti istituzionalmente preposti alla tutela della salute dei cittadini, intesa come "benessere" della persona in tutti i suoi aspetti.
10. Promuove un equilibrato assetto del territorio e ne governa un corretto sviluppo; presta costante attenzione al soddisfacimento del bisogno abitativo, anche sostenendo forme cooperativistiche; valorizza la conservazione e il riutilizzo del patrimonio storico-artistico.
11. Persegue lo sviluppo economico e sociale della comunità anche promuovendo la partecipazione dell'iniziativa economica privata alla realizzazione di obiettivi di interesse generale.
12. Sostiene le attività e le iniziative del volontariato e delle libere associazioni a carattere culturale, sociale, sportivo e ricreativo. Promuove e sostiene la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità.
13. Favorisce la solidarietà della comunità locale rivolgendosi in particolare alle fasce di popolazione più svantaggiate, anche attraverso condizioni speciali per l'uso dei servizi, o servizi ad esse specificatamente rivolti.
14. Valorizza le risorse e le attività culturali, formative e di ricerca, rendendosi promotore di forme di coordinamento di tali attività esistenti nell'ambito del comune, partecipando economicamente al sostentamento dei gruppi che le promuovono ed organizzandole direttamente; l'Amministrazione promuove, nel rispetto delle reciproche autonomie, le più ampie collaborazioni fra le istituzioni culturali statali, regionali, provinciali, intercomunali e locali e ricerca sia con le Amministrazioni comunali che con la Provincia, forme collaborative per la promozione, la gestione ed il coordinamento delle attività culturali.
15. Favorisce un'organizzazione della vita sociale della comunità rispondente alle esigenze delle persone e delle famiglie. Armonizza gli orari dei servizi con le esigenze più generali dei cittadini.
16. Collabora con altri Enti Locali o Istituzioni, alla promozione delle politiche di pace e di cooperazione per lo sviluppo economico, sociale, culturale e democratico; in questo quadro può effettuare iniziative o gemellaggi con altre realtà o Comuni interessati.
17. Ispirandosi all'art.19 della Costituzione della Repubblica il Comune è impegnato a garantire il diritto della libertà religiosa. In questo contesto il Comune, nel reciproco rispetto dell'autonomia istituzionale, riconosce il valore storico, culturale e morale della Parrocchia nella comunità e può sostenerne le iniziative.
18. Il Comune, consapevole che molti suoi abitanti in passato sono emigrati in altre Terre soprattutto per motivi di lavoro, governa lo sviluppo socio-economico anche per favorire il ritorno e la reintegrazione di chi lo desidera. Allo scopo di mantenere contatti e conservare un legame con i paesi di origine, il Comune attiverà forme di comunicazione e di informazione sulla vita e la realtà attuale della comunità.
19. Il Comune è impegnato a promuovere, sostenere e favorire attività e iniziative in concerto con i Comuni vicini, collaborando anche finanziariamente ad interventi per lo sviluppo della zona e dei suoi abitanti.
20. L'attività amministrativa del Comune si ispira a criteri di economicità, efficienza ed efficacia, pubblicità e trasparenza, partecipazione, collaborazione, semplificazione, celerità, imparzialità, responsabilità ed onestà.
21. Ai principi fondamentali è sottoposta ogni forma di attività comunale, sia di diritto pubblico sia di diritto privato, che svolta direttamente che mediante partecipazione ad altri organismi, enti o società.

TITOLO II

ORGANI ELETTIVI

ART. 3 ORGANI

1. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta ed il Sindaco.

ART. 4 CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio comunale, composto dai Consiglieri eletti, rappresenta la Comunità comunale, individuandone ed interpretandone gli interessi generali, quale organo di governo e indirizzo, nonché di controllo politico-amministrativo.

2. Esso adotta gli atti necessari al proprio funzionamento ed esercita le competenze assegnategli dalla legge regionale e le altre previste, nell'ambito della legge, dallo Statuto.

3. Stabilisce gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione e di gestione operativa, ed esercita su tutte le attività del Comune il controllo politico-amministrativo, affinché l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e nei documenti programmatici, con le modalità stabilite dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.

4. Esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo comunque spettanti al Comune, anche in forza di convenzione, su istituzioni, gestioni convenzionate e coordinate, consorzi, società anche per azioni che hanno per fine l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi, effettuati per conto del Comune od alle quali lo stesso partecipa con altri soggetti; nomina e revoca, quando occorra, i rappresentanti comunali negli enti ed organismi stessi, e organi ditali enti, aziende, istituzioni, organismi societari ed associativi.

5. Nell'esercizio del controllo politico-amministrativo, il Consiglio verifica la coerenza dell'attività amministrativa con i principi affermati dallo statuto, gli indirizzi generali e di programmazione.

6. Vota risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere posizioni ed orientamenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale, rivolti ad esprimere la partecipazione dei cittadini ad eventi esterni alla Comunità locale.

7. Il Consiglio con gli atti di pianificazione operativa e finanziaria annuale e pluriennale definisce gli obiettivi da perseguire ed i tempi per il loro conseguimento, anche in relazione a singoli programmi, interventi o progetti.

8. Il Consiglio può altresì esprimere direttive per l'adozione da parte della Giunta di provvedimenti dei quali i Revisori dei conti abbiano segnalato la necessità in relazione all'amministrazione e alla gestione economica delle attività comunali.

9. Quando uno o più consiglieri siano incaricati dal Sindaco dell'esercizio temporaneo di funzioni di istruttoria e rappresentanza inerenti specifiche attività o servizi, ai sensi dell'art. 7, comma IV°, il Consiglio prende atto dell'incarico e determina, ove spetti, il rimborso spese.

10. Il Consiglio dura in carica fino all'elezione del nuovo, limitandosi dopo l'indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

11. L'elezione, la composizione e la durata in carica del Consiglio sono regolati dalla Legge Regionale. In nome dell'unitarietà del Comune, è auspicabile che le liste elettorali, poste alla base delle elezioni, abbiano tra i candidati rappresentanti di entrambi i paesi del Comune stesso.

ART. 5 CONSIGLIERI

1. I consiglieri entrano in carica all'atto della loro proclamazione.
2. I Consiglieri esercitano le loro funzioni secondo il mandato loro conferito dagli elettori, impegnandosi ad attuare i programmi posti alla base delle elezioni stesse.
3. Sono responsabili dei voti che esprimono sulle proposte sottoposte alla deliberazione del Consiglio. Tuttavia, sono esenti da responsabilità i Consiglieri che dal verbale risultino assenti o contrari.
4. Il Consigliere che per motivi personali, di parentela, professionali o di altra natura, abbia interesse ad una deliberazione, deve assentarsi dall'adunanza per la durata del dibattito e della votazione sulla stessa, richiedendo che ciò sia fatto constare a verbale.
5. Il regolamento disciplina l'esercizio da parte dei consiglieri dell'iniziativa per gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio, la presentazione di interrogazioni, mozioni e proposte di risoluzioni, l'esercizio di ogni altra facoltà spettante ai consiglieri a norma di legge, Statuto o regolamento.
6. Il regolamento stabilisce altresì le modalità di esercizio in esenzione di spesa, da parte dei consiglieri, dei diritti di informazione e di accesso stabiliti dalla legge e dallo Statuto.
7. Le dimissioni dalla carica sono presentate al Consiglio comunale.
8. Ai consiglieri che non godono dell'indennità mensile di carica è corrisposto un gettone di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta del Consiglio Comunale e per non più di una seduta al giorno nella misura stabilita dalla normativa regionale. Il gettone di presenza viene concesso anche ai membri per le sedute delle Commissioni comunali previste per legge o regolamento ed alle medesime condizioni.¹

ART. 6 CONVOCAZIONE E COSTITUZIONE

1. Il regolamento stabilisce modalità e termini per la convocazione del Consiglio.
2. Quando un quarto dei Consiglieri richieda una seduta straordinaria del Consiglio, il Sindaco lo convoca entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta.²
3. Il Consiglio comunale può essere convocato d'urgenza, nei modi e termini previsti dal regolamento, quando ciò sia necessario per deliberare su questioni rilevanti ed indilazionabili assicurando comunque ai Consiglieri la tempestiva conoscenza degli atti relativi agli argomenti da trattare.
4. Il Consiglio comunale è regolarmente costituito con la presenza di oltre la metà dei Consiglieri comunali assegnati.
5. Ove, per l'ipotesi che il Consiglio non si costituisca regolarmente in prima convocazione, sia convocata in giorno diverso una seconda seduta con lo stesso ordine del giorno, nella nuova seduta è sufficiente l'intervento di sei Consiglieri comunali, ferme restando le maggioranze richieste per particolari deliberazioni. In tal caso, tuttavia, non possono essere assunte deliberazioni che richiedono una maggioranza qualificata, o che siano escluse esplicitamente dallo Statuto.³
6. Alle sedute del Consiglio comunale partecipa il Segretario comunale che, eventualmente coadiuvato da altro personale dipendente a cui potranno essere riconosciute esclusivamente funzioni di

¹ Comma modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 25 dd. 11.09.2014

² Comma modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 25 dd. 11.09.2014

³ Comma modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 25 dd. 11.09.2014

assistenza tecnico operativa, cura in via esclusiva la redazione del verbale, sottoscrivendolo assieme al Sindaco o a chi presiede l'adunanza.

7. Gli Assessori non Consiglieri hanno diritto, e se richiesti obbligo, di partecipare alle adunanze del Consiglio, con pieno diritto di parola, ma senza diritto di voto.

8. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvi i casi nei quali, secondo la legge o il regolamento, esse debbano essere segrete.

9. Alle sedute del Consiglio comunale possono essere invitati i rappresentanti del Comune in Enti, Società per Azioni, Consorzi, Commissioni, nonché dirigenti e funzionari del Comune ed altri esperti o professionisti incaricati della predisposizione di studi e progetti per conto del Comune, per riferire sugli argomenti di rispettiva pertinenza.

10. Le norme generali di funzionamento del Consiglio comunale sono stabilite dal regolamento.

ART. 7 NOMINE DI RAPPRESENTANTI

1. Il Sindaco provvede alla nomina, designazione e revoca dei propri rappresentanti negli organi di enti, aziende ed istituzioni operanti nell'interesse del Comune, ovvero da essi dipendenti o controllati, nei casi previsti dalla legge.

2. Le candidature di persone estranee al Consiglio comunale, proposte per le nomine di cui al primo comma, sono presentate al Sindaco dai Gruppi consiliari nei casi e con le modalità stabilite dal regolamento.

3. Il Consiglio comunale provvede alle nomine di sua competenza in seduta pubblica e con votazione palese, osservando le modalità stabilite dal regolamento. Quando sia prevista la presenza della minoranza da eleggere, con il sistema di votazione a voto limitato; in questo caso si procede con votazione a scheda segreta.

ART. 8 DELIBERAZIONE DELLE PROPOSTE

1. L'iniziativa delle proposte di atti e provvedimenti di competenza del Consiglio comunale spetta alla Giunta, al Sindaco ed a ciascun Consigliere secondo le modalità stabilite nel regolamento interno del Consiglio che ne disciplinerà anche l'istruttoria.

2. Ogni deliberazione del Consiglio comunale s'intende approvata quando ha ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, salvi i casi in cui la legge o lo Statuto prescrivono espressamente la maggioranza degli aventi diritto al voto o altre speciali maggioranze.

3. Ai fini della determinazione della maggioranza si computano tra i votanti gli astenuti, non si computano coloro che si assentano prima di votare e, nelle votazioni su scheda, le schede nulle.

4. Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese. Le votazioni con voto segreto sono limitate ai casi previsti dalla Legge e dal regolamento.

5. In caso di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

ART. 9 GRUPPI CONSILIARI

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un Gruppo consiliare, salva la facoltà di optare per un diverso gruppo, con il consenso di questo.

2. Il Regolamento può determinare un numero minimo di Consiglieri necessari per dare vita ad un gruppo, nonché le modalità per l'assegnazione al gruppo misto dei Consiglieri altrimenti non appartenenti ad alcun gruppo.

3. Ciascun gruppo comunica al Sindaco il nome del Capogruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neoeletto.

4. Con il regolamento sono definiti mezzi e strutture di cui dispongono i Gruppi consiliari per assicurare l'esercizio delle funzioni loro attribuite.

ART. 10 IL SINDACO

1. Il Sindaco, capo dell'amministrazione comunale, rappresenta il Comune e la comunità, promuove le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare le finalità istituzionali del Comune.

2. Esprime l'unità di indirizzo ed emana le direttive attuative del programma, degli indirizzi generali espressi dal Consiglio e delle deliberazioni della Giunta.

3. Rappresenta il Comune in giudizio.

4. Nelle occasioni in cui è richiesto, e nelle altre in cui risulti opportuno, porta a tracolla della spalla destra la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica.

ART. 11 FUNZIONI

1. Il Sindaco convoca e presiede il Consiglio fissandone l'ordine del giorno. Ne dirige i lavori secondo regolamento, tutelando le prerogative dei Consiglieri e garantendo l'esercizio effettivo delle loro funzioni.

2. Convoca e presiede la Giunta fissandone l'ordine del giorno. Promuove e coordina l'attività degli Assessori, distribuendo tra essi le attività istruttorie sulla base del programma. Invita gli assessori a provvedere sollecitamente al compimento di specifici atti di amministrazione, riservandosi di sostituirsi ad essi ove risulti necessario.

3. Quando lo richiedono ragioni particolari può, sentita la Giunta, incaricare uno o più consiglieri dell'esercizio temporaneo di funzioni di istruttoria e rappresentanza inerenti specifiche attività o servizi.

4. Con il concorso degli Assessori, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti.

5. Assume le iniziative necessarie per assicurare che uffici, servizi, istituzioni e società a prevalente capitale comunale svolgano le proprie attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta, ferme restando le relative autonomie dirigenziali o gestionali.

6. Rappresenta il Comune nella promozione, conclusione ed attuazione degli accordi di programma. Stipula le convenzioni amministrative con altre amministrazioni o con i privati aventi ad oggetto i servizi o le funzioni comunali.

7. Emana gli atti di classificazione, le ingiunzioni, le sanzioni, i decreti, le autorizzazioni, le licenze, le abilitazioni, i nulla osta, i permessi, altri atti di consenso comunque denominati, che la legge, lo statuto o i regolamenti non attribuiscono alla competenza della Giunta o del Segretario.

8. Rilascia gli attestati di notorietà pubblica.

9. Esercita le ulteriori funzioni che gli sono assegnate dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

10. Quale Ufficiale del Governo svolge le funzioni stabilite dalla legge e sovrintende ai servizi di competenza statale attribuiti al Comune.

ART. 12 DELEGHE

1. Il Sindaco può, con atto sempre revocabile, delegare proprie attribuzioni e la firma degli atti agli Assessori, nell'ambito delle previsioni contenute nel programma.

2. Può delegare un Assessore o un Consigliere a rappresentare il Comune nei Consorzi ai quali lo stesso partecipa, quando non possa provvedervi personalmente.

3. Le deleghe e le loro modificazioni sono comunicate al Consiglio Comunale nella prima adunanza successiva.

ART. 13 VICE SINDACO

1. In caso di assenza o impedimento il Sindaco è sostituito, in tutte le funzioni a lui attribuite dalla legge e dallo Statuto, dal Vice sindaco.

2. Nel caso di contemporanea assenza od impedimento del Sindaco e del Vice sindaco, ne esercita temporaneamente le funzioni l'Assessore più anziano di età.

ART. 14 GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta comunale è l'organo di governo nel Comune. Essa opera per l'attuazione del programma, nel quadro degli indirizzi generali espressi dal Consiglio negli atti di sua competenza.

2. Essa è composta dal Sindaco che la presiede, e da **tre** Assessori, tra cui il Vice Sindaco.⁴⁵

3. Il Sindaco nomina gli Assessori. Il Sindaco può nominare Assessori, sempre entro il numero massimo di **uno**, dei cittadini non Consiglieri, in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di Consigliere comunale nonché di particolare competenza e qualificazione, documentata secondo le modalità stabilite dal regolamento.⁶

4. Spetta alla Giunta l'adozione degli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge alla competenza del Consiglio e che non rientrino nelle competenze, attribuite dalla legge, dallo Statuto o dai regolamenti al Sindaco, al Segretario o ad altri funzionari.

ART. 15 ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA

1. Il rinnovo del Consiglio, l'elezione del Sindaco e della Giunta avviene secondo le disposizioni di legge.

ART. 16 FUNZIONAMENTO

1. La Giunta comunale esercita le proprie funzioni in forma collegiale, con le modalità stabilite dal regolamento approvato dal Consiglio.

2. La Giunta si riunisce con la presenza di oltre la metà dei suoi componenti e delibera con voto palese, sempre che non si debba procedere diversamente secondo la legge.

⁴ Comma modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 25 dd. 11.09.2014 e successivamente modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 25 dd. 16.06.2015 ai sensi dell'art. 3 LR 9 dicembre 2014, n. 11 e successivamente modificato con deliberazione del consiglio n. 15 dd. 05.09.2016.

⁵ Comma ulteriormente modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 23 dd. 12.06.2025.

⁶ Comma modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 25 dd. 11.09.2014

3. Alle adunanze della Giunta partecipa, senza diritto di voto, il Segretario comunale, che vi può prendere la parola in relazione alle proprie specifiche responsabilità.

4. Possono partecipare su invito alle riunioni della Giunta, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed incarichi, e per il tempo strettamente necessario, il Revisore dei Conti, i rappresentanti del Comune in Enti, Società per azioni, Consorzi, Commissioni, nonché funzionari del Comune ed altre persone che possano fornire elementi utili alle deliberazioni.

5. Le dimissioni o la cessazione dall'ufficio di Assessori sono comunicate al Sindaco, il quale, nella prima seduta successiva, ne dà comunicazione al Consiglio comunale

ART. 17 MOZIONE DI SFIDUCIA

1. La mozione di sfiducia è presentata e votata nei modi previsti dalla legge

ART. 18 ALBO PRETORIO

1. Il Consiglio Comunale individua appositi spazi da destinare ad “Albo Pretorio” per la pubblicazione degli atti e avvisi previsti dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti, nel capoluogo e nella frazione.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura, indipendentemente dagli orari di apertura al pubblico degli Uffici Comunali.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE

ART. 19 UFFICI E PERSONALE

1. L'organizzazione amministrativa del Comune ha quale riferimento ultimo e unificante il cittadino e le sue esigenze. Persegue la massima efficienza e qualità dei servizi, muovendo dai bisogni espressi dalla comunità e valorizzando in massimo grado le risorse del personale.

2. I regolamenti che disciplinano l'organizzazione amministrativa e il personale si informano ai seguenti principi ispiratori:

- a) professionalità, motivazione, qualificazione e coinvolgimento del personale dipendente;
- b) anticipazione dei bisogni della comunità e tensione all'innovazione;
- c) analisi della produttività e dei carichi di lavoro e del grado efficacia dell'attività svolta;
- d) attribuzione della responsabilità strettamente collegata all'autonomia decisionale dei soggetti;
- e) superamento di una rigida divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale;

3. La struttura amministrativa si articola in uffici organizzati in maniera flessibile secondo direttive espresse dalla Giunta.

ART. 20 RAPPORTI CON IL PERSONALE

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

2. Il Comune riconosce le organizzazioni rappresentative dei propri dipendenti quali interlocutori nelle materie concernenti il personale e l'organizzazione del lavoro, secondo quanto previsto dalla legge e dagli accordi di lavoro.

3. Il regolamento del personale disciplina, nel rispetto delle leggi e dello Statuto:

- a) le modalità di assunzione e cessazione dal servizio;
- b) i diritti, doveri e sanzioni;
- c) l'organizzazione e il funzionamento della commissione di disciplina;
- d) i criteri per la formazione professionale e l'addestramento.

ART. 21 SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario comunale è il funzionario più elevato in grado del Comune, è capo del personale ed ha funzione di direzione, di sintesi e di raccordo della struttura burocratica con gli organi di governo. Esso dipende funzionalmente dal Sindaco, dal quale riceve direttive ed al quale presta in ogni circostanza la sua collaborazione.

2. Partecipa alle riunioni del Consiglio e della Giunta, redige i relativi verbali apponendovi la propria firma. Esprime parere di legittimità sulle deliberazioni del Consiglio e della Giunta. Provvede alla pubblicazione degli atti del Comune e, quando necessario, al loro invio agli organi di controllo.

3. Cura le procedure attuative delle deliberazioni e dei provvedimenti, vigilando sulle strutture competenti sovrintendendo allo svolgimento delle funzioni dei dipendenti, presta ad essi consulenza giuridica, ne coordina l'attività e dirime eventuali conflitti di competenza sorti tra i medesimi;

4. Spetta in particolare al Segretario Comunale, con le modalità e i limiti stabiliti dal regolamento:

- a) predisposizione proposte, programmi, progetti, sulla base delle direttive ricevute dagli organi di governo;
- b) formulare gli schemi dei bilanci di previsione e consuntivi;

c) organizzare, sulla base delle direttive ricevute dagli organi del Comune, le risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione, per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi approvati dagli organi del Comune.

5. Il regolamento di contabilità determina l'ambito di responsabilità della gestione degli uffici e servizi comunali assegnata al Segretario.

6. Il Segretario presiede le Commissioni giudicatrici di concorso per la copertura dei posti vacanti, secondo le disposizioni del regolamento.

7. Roga nell'interesse del Comune, se richiesto dal Sindaco, gli atti consentiti dalla legge. Sempre che non sia incaricato delle funzioni di ufficiale rogante, presiede le aste e le commissioni di gara e stipula i contratti.

8. Esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalle leggi e dai regolamenti.

TITOLO IV

I SERVIZI PUBBLICI

ART. 22 PRINCIPI

1. I servizi comunali, in qualsiasi forma gestiti, sono disciplinati in modo da consentire il più ampio soddisfacimento delle esigenze degli utenti, cui è finalizzata l'organizzazione del lavoro e del personale, fermo restando il rispetto dei diritti ad esso attribuiti dalla legge e dagli accordi collettivi.
2. Il Comune accetta e promuove la collaborazione con i privati, anche affidando ad essi la gestione dei servizi che possano in tal modo essere svolti con maggiore efficienza ed efficacia.
3. Il Comune riconosce il valore sociale delle organizzazioni del volontariato, della cooperazione sociale e degli altri enti od organismi senza fini di lucro nell'individuazione dei bisogni sociali, civili, culturali, nonché della risposta ad essi, e ne promuove lo sviluppo, il sostegno e la collaborazione. Assicura ad essi, nei modi stabiliti dal regolamento, la partecipazione alla programmazione ed alla gestione dei servizi pubblici.
4. In ogni caso i servizi debbono risultare facilmente accessibili, garantire standard qualitativi conformi agli obiettivi stabiliti, assicurare pienamente l'informazione degli utenti sui loro diritti e sulle condizioni e le modalità di accesso, controllare e modificare il proprio funzionamento in base a criteri di efficacia ed efficienza.

ART. 23 FORME DELLA GESTIONE

1. I servizi sono gestiti in economia, in concessione, mediante società a partecipazione pubblica. Possono essere gestiti mediante le forme collaborative previste dalla legge.
2. La forma e le modalità di gestione sono scelte sulla base di espressa valutazione comparativa delle diverse possibilità in termini di efficienza, efficacia, economicità.
3. Quando sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, nella scelta del concessionario, dovranno essere preferite, a parità di condizioni, le cooperative, le associazioni di volontariato e le imprese senza fini di lucro.
4. Il Consiglio comunale stabiliva di volta in volta, oltre alla forma di gestione prescelta, il relativo regolamento che dovrà garantire un pieno controllo sui programmi e sui consuntivi relativi al servizio svolto.

ART. 24 GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni della Provincia per ricercare e promuovere le forme associative più appropriate fra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.
2. Quando la dimensione comunale non consente di realizzare una gestione ottimale ed efficiente, il Consiglio comunale può delegare ad altri Enti l'organizzazione dei servizi e funzioni di propria competenza.
3. L'assunzione di un nuovo servizio deve essere corredata da un piano tecnico finanziario che contenga le motivazioni della decisione, nonché il riferimento all'ambito territoriale ottimale ed agli altri servizi gestiti dal Comune.

ART. 25 GESTIONE IN ECONOMIA

1. Sono gestiti direttamente in economia i servizi che, in ragione della dimensione della tipologia delle prestazioni, non richiedono strutture dotate di piena autonomia gestionale.
2. Le deliberazioni istitutive del servizio individuano le modalità di organizzazione e finanziamento sulla base di una stima analitica dei costi e delle risorse organizzative e tecniche necessarie.
3. La Giunta può stabilire procedure per il controllo economico di gestione;
4. Nella relazione al conto consuntivo i Revisori dei conti possono esprimere rilievi e proposte per una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione dei servizi.

ART. 26 SERVIZI IN CONCESSIONE

1. Sono svolti mediante concessione i servizi che, per il loro contenuto imprenditoriale e le loro caratteristiche tecniche ed economiche, appaiano meglio organizzabili in tale forma, anche in relazione alle esigenze degli utenti ed a criteri di economicità.
2. I concessionari sono scelti con procedimenti concorsuali, sulla base di requisiti tecnici ed imprenditoriali, ferme le preferenze di legge a parità di condizioni.
3. Nel disciplinare di concessione sono stabiliti gli obblighi del concessionario, in particolare in ordine al rispetto degli indirizzi fondamentali del Comune, al livello ed alle qualità delle prestazioni, alla verifica dei risultati.
4. Il concessionario garantisce i diritti, le prestazioni e le informazioni che spettano agli utenti, nei modi previsti dal regolamento e dal disciplinare.

ART. 27 PARTECIPAZIONI A SOCIETÀ DI CAPITALI

1. Il Comune può partecipare a società di capitali aventi ad oggetto lo svolgimento di attività o la gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse quando le dimensioni o le caratteristiche degli stessi rendano tale forma la più adatta.
2. Esso aderisce alla società mediante motivata deliberazione assunta dal Consiglio comunale (a maggioranza assoluta dei componenti), con la quale è determinata la quota di partecipazione e le condizioni statutarie cui queste sia eventualmente subordinata.
3. Il Sindaco cura gli adempimenti necessari per l'attuazione della partecipazione, riferendone al Consiglio.
4. Esercita i diritti spettanti al Comune come socio e partecipa all'assemblea. Qualora non possa intervenire personalmente, delega un altro componente della Giunta.
5. Sente la Giunta comunale sugli argomenti posti all'ordine del giorno dell'assemblea. Qualora l'urgenza non lo consenta, informa delle questioni trattate la Giunta nella seduta successiva.
6. È riservata al Consiglio comunale ogni determinazione spettante al Comune sulle modifiche statutarie della società, sulla partecipazione ad aumenti di capitale, sulla dismissione della partecipazione.

TITOLO V

LE FORME COLLABORATIVE E ASSOCIATIVE

ART. 28 PRINCIPIO DI COOPERAZIONE

1. Nel quadro degli obiettivi e fini della comunità comunale ed in vista del suo sviluppo economico, sociale e civile, il Comune ha rapporti di collaborazione e di associazione con gli altri Comuni, con le Comunità montane, con ogni altra pubblica amministrazione, con i privati, avvalendosi, nei limiti della legge, delle forme che risultino convenienti, economiche ed efficaci rispetto allo scopo prefissato.
2. In particolare, il Comune può promuovere o aderire a convenzioni, accordi di programma, Consorzi e Unioni di Comuni.

ART. 29 CONVENZIONI

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni e servizi determinati che non richiedano la creazione di strutture amministrative permanenti mediante apposite convenzioni con Enti locali o soggetti privati, stipulate ai sensi dell'art. 40, comma 2, della L.R. 4 gennaio 1993, n.1.
2. Con l'approvazione della convenzione il Consiglio comunale indica le ragioni tecniche, economiche e di opportunità che ne rendono utile o vantaggiosa la stipulazione.
3. Nell'ambito dei servizi sociali il Comune stipula particolari convenzioni con le organizzazioni del volontariato e della cooperazione sociale e con gli altri enti ed organismi operanti senza fini di lucro.

ART. 30 PARTECIPAZIONE AD ACCORDI DI PROGRAMMA

1. La promozione o la partecipazione del Comune agli accordi di programma, previsti dalla legislazione statale o regionale è deliberata dalla Giunta comunale, previo consenso di massima del Consiglio.
2. Il Sindaco stipula l'accordo in rappresentanza del Comune. Quando al Comune spetta la competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi, ne promuove la conclusione e lo approva.
3. Gli accordi promossi dal Comune prevedono in ogni caso:
 - a) i soggetti partecipanti;
 - b) l'oggetto e le caratteristiche dell'intervento;
 - c) i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo
 - d) il piano finanziario, comprensivo dei costi, delle fonti di finanziamento e della regolamentazione dei rapporti fra gli enti partecipanti;
 - e) le eventuali procedure di arbitrato.

ART. 31 CONSORZI

1. Il Comune partecipa a Consorzi con altri Comuni ed Enti pubblici, al fine di organizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico, qualora ragioni di maggiore efficienza e di economia di scala ne rendano conveniente la conduzione in forma associata ed appaia insufficiente lo strumento della semplice convenzione.
2. L'adesione al Consorzio è deliberata dal Consiglio comunale mediante approvazione, a maggioranza assoluta dei componenti, della convenzione costitutiva e dello Statuto del Consorzio.
3. Il Sindaco sente la Giunta comunale sugli argomenti posti all'ordine del giorno dell'assemblea consortile. Qualora l'urgenza non lo consenta, informa delle questioni trattate la Giunta nella seduta successiva.

4. Qualora non possa intervenire personalmente all'assemblea consortile, il Sindaco delega un altro componente della Giunta.

5. Gli atti fondamentali del Consorzio, trasmessi al Comune, sono posti a disposizione dei Consiglieri comunali e, su richiesta, della cittadinanza.

ART. 32 UNIONE DI COMUNI

1. Il Comune può dar vita ad una Unione con altri Comuni aventi caratteristiche omogenee o complementari, con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche e di offrire attraverso la gestione comune servizi più efficienti alle comunità interessate, nella prospettiva di una eventuale futura fusione.

2. In vista della costituzione dell'Unione, il Consiglio comunale può approvare una dichiarazione di obiettivi e di intenti, intesa a definire la posizione del Comune nei rapporti con gli altri Comuni interessati.

3. In ogni caso l'atto costitutivo e lo Statuto dell'Unione sono approvati dal Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei componenti, con delibera che illustra le ragioni della partecipazione e le prospettive con riferimento ai principi statutari, alla storia ed alle tradizioni, alle prospettive di sviluppo economico e sociale.

TITOLO VI

LA PARTECIPAZIONE

ART. 33 PARTECIPAZIONE POPOLARE

1. Il Comune promuove e garantisce la partecipazione dei cittadini e dei residenti all'attività dell'ente, al fine di assicurarne il buon andamento, la democraticità, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Il Comune riconosce e valorizza le autonome forme associative e cooperative ed in particolare le associazioni rappresentative, degli invalidi, nonché le associazioni culturali, educative, di istruzione e sportive, incentivandole l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.
3. L'amministrazione può prevedere forme di consultazione per acquisire il parere della comunità locale, di formazioni sociali, di specifici settori della popolazione e di soggetti economici su particolari problemi.

ART. 34 STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE

1. Al fine di promuovere e garantire la partecipazione democratica dei cittadini, nonché di valorizzare le autonome forme associative e cooperative il Comune prevede e disciplina: - assemblee pubbliche finalizzate; - albo delle associazioni - delle categorie - competenze di settore; - ricerche e sondaggi, -convenzioni; - consigli comunali aperti; - incontri con la popolazione promossi dal Sindaco; - rapporti con agenzie educative culturali, religiose, economiche, turistiche presenti nel territorio;

ART. 35 ASSOCIAZIONI

1. Il Comune valorizza le forme autonome di associazione e di cooperazione dei cittadini mediante le forme di incentivazione previste nel presente articolo o dal regolamento.
2. Per i fini del 1° comma la Giunta comunale registra, su istanza degli interessati, le associazioni operanti sul territorio, subordinatamente a dimostrazione dell'esistenza di statuto o regolamento che indichi finalità, numero degli iscritti, periodo di operatività.
3. Le scelte amministrative che possono produrre effetti sull'attività delle associazioni sono subordinate all'acquisizione dei pareri di queste, entro trenta giorni dalla richiesta dell'ente.
4. Alle Associazioni ed agli organismi di partecipazione possono essere erogati incentivi di natura patrimoniale, finanziaria, tecnico - professionale ed organizzativa sulla base di apposito regolamento approvato dal Consiglio comunale ai sensi dell'art. 7 della L.R. 31.07.1993 n. 13.

ART. 36 ISTANZE E PETIZIONI

1. Ogni residente nel Comune può inviare agli organi comunali istanze o petizioni relative agli oggetti di competenza dell'organo interpellato.
2. L'organo interpellato risponde alle istanze o petizioni entro giorni 60 dal ricevimento delle singole richieste.

ART. 37 CONSULTAZIONI POPOLARI E REFERENDUM⁷

1. Il Comune riconosce il referendum consultivo, propositivo e abrogativo, quali strumenti di diretta partecipazione popolare alle scelte politico-amministrative del Comune, finalizzato ad orientare il Consiglio comunale o la Giunta in relazione a tematiche di particolare rilevanza, non ancora compiutamente e definitivamente disciplinate.

⁷ Articolo modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 7 dd. 07.04.2016

2. Il referendum può essere richiesto:

- da due terzi dei consiglieri comunali;
- da un comitato promotore di almeno 40 elettori, una volta dichiarata ammissibile dal Comitato dei Garanti, la richiesta dovrà essere sottoscritta da almeno il 10 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del Consiglio comunale, purché in numero non inferiore a quaranta.

3. Nel caso di questioni che riguardino in modo specifico una singola frazione e che non rivestano un interesse particolare per le altre, può essere indetto un referendum riservato agli elettori residenti in quella frazione. In tale ipotesi il referendum è promosso:

- da due terzi dei consiglieri comunali;
- da un comitato promotore di almeno 10 elettori; una volta dichiarata ammissibile dal Comitato dei Garanti, la richiesta dovrà essere sottoscritta da un numero di elettori che rappresenti il 10% dei cittadini aventi diritto di voto residenti in quella frazione.

4. Il termine massimo per la raccolta delle sottoscrizioni è fissato in 180 giorni da quello di notifica della decisione di ammissione del referendum.

5. Nella richiesta, i quesiti sottoposti a referendum devono essere formulati in maniera chiara per consentire la più ampia comprensione ed escludere qualsiasi dubbio ed in modo tale che a questi si possa rispondere con un "sì" o con un "no".

6. Possono partecipare al referendum i cittadini residenti nel Comune che siano in possesso dei requisiti per l'esercizio del diritto elettorale attivo alle elezioni comunali.

7. Le proposte soggette a referendum si intendono approvate se è raggiunta la maggioranza dei voti favorevoli validamente espressi, a condizione che abbia partecipato alla votazione il 30% degli aventi diritto al voto.

8. L'esito della consultazione referendaria vincola esclusivamente l'Amministrazione in carica.

9. Il referendum non può essere indetto nei sei mesi precedenti alla scadenza del mandato amministrativo né può svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto.

10. Non è consentita la presentazione di più di tre quesiti per ogni procedura referendaria.

11. Il referendum può riguardare solo questioni o provvedimenti di interesse generale e non è ammesso con riferimento:

- a) a materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria nel mandato amministrativo in corso;
- b) al sistema contabile e tributario e tariffario del Comune;
- c) agli atti relativi ad elezioni, nomine, designazioni;
- d) al personale del Comune e delle Aziende speciali;
- e) alle materie nelle quali il Comune condivide la competenza con altri Enti;
- f) ai piani territoriali e urbanistici, i piani per la loro attuazione e le relative variazioni;
- g) Statuto comunale – escluso il caso di cui all'art. 37 bis del presente regolamento

12. È istituito un Comitato dei Garanti, composto da tre membri, per la verifica dell'ammissibilità del quesito referendario e per ogni altra incombenza ad esso assegnata dal regolamento comunale per la partecipazione e la consultazione dei cittadini. Il Comitato dei Garanti è formato dal Segretario Generale e da due esperti in materie giuridico -amministrative, eletti dal Consiglio Comunale a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Del Comitato dei Garanti non possono far parte Amministratori Comunali. Il Comitato deve esprimersi sull'ammissibilità del quesito referendario entro 45 giorni dalla data di presentazione del quesito.

13. Il regolamento disciplina la presentazione della richiesta, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

14. Le consultazioni relative al referendum devono essere convocate non prima di 90 giorni dal deposito delle firme, in una domenica, in un unico turno e unica giornata. I referendum non possono comunque essere effettuati nel semestre antecedente e conseguente all'anno delle elezioni comunali.

15. L'amministrazione comunale assicura l'invio, in unica soluzione, a tutti gli elettori di materiale informativo, prodotto da una commissione neutra che dia conto delle diverse posizioni in ordine al referendum.

ART. 37 bis REFERENDUM CONFERMATIVO DELLO STATUTO COMUNALE⁸

1. In conformità all'art. 17 della L.R. 9 dicembre 2014 n. 11 entro i trenta giorni di affissione all'albo, può essere richiesto referendum confermativo delle modifiche apportate allo Statuto, purché queste non derivino da adeguamenti imposti dalla legge. In tal caso l'entrata in vigore dello Statuto viene sospesa. La decisione in ordine all'ammissibilità del referendum viene assunta entro i successivi trenta giorni. Per il referendum confermativo trova applicazione quanto previsto dall'art. 50 della L.R. n. 1 del 1993 e successive modificazioni, salvo quanto previsto dal presente articolo. Il numero di sottoscrizioni richiesto a sostegno del referendum è pari al 10 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del consiglio comunale.

Per il referendum confermativo dello Statuto o delle modifiche statutarie, la proposta viene inviata al Comitato dei Garanti e le sottoscrizioni, vengono raccolte entro novanta giorni dalla notifica della decisione di ammissione del referendum. Ai fini della validità del referendum confermativo non è necessaria la partecipazione di un numero minimo di aventi diritto al voto. Le modifiche statutarie sottoposte a referendum confermativo non entrano in vigore se non sono approvate dalla maggioranza dei voti validi.

2. Per quanto non espressamente previsto trovano applicazione le norme contemplate dal precedente articoli 37 del presente Statuto.

ART. 38 EFFETTI

1. Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco il Consiglio delibera i conseguenti atti di indirizzo.

2. Il mancato recepimento dei risultati del referendum è deliberato, con motivazione adeguata, dalla maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune.

ART. 39 PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

1. Gli elettori del Comune, in numero di almeno cinquanta possono avanzare proposte per l'adozione di provvedimenti amministrativi. Per ogni proposta devono essere indicate le persone che rappresentano i firmatari, in numero non superiore a cinque.

2. Il Sindaco trasmette le proposte, entro 60 giorni dalla presentazione, all'organo competente, corredandole del parere del Segretario e dei responsabili dei servizi interessati, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.

3. Qualora tra l'Amministrazione comunale ed i rappresentanti dei proponenti, nel perseguimento del pubblico interesse, siano raggiunte intese sul contenuto del provvedimento cui si riferisce la proposta, di esse è dato atto in apposito verbale.

4. Gli uffici comunali collaborano con i proponenti fornendo ogni informazione sia sugli aspetti sostanziali che su quelli formali e procedurali.

5. Le decisioni in merito assunte dall'organo competente, saranno trasmesse in forma scritta ai rappresentanti dei firmatari della proposta.

ART. 40 DIFENSORE CIVICO

⁸ Articolo aggiunto con deliberazione del consiglio comunale n. 7 dd. 07.04.2016

1. Il Difensore civico, su denuncia degli interessati o sulla base di notizie pervenute, si attiva per accertare e se possibile eliminare abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'Amministrazione comunale e dei dipendenti. Egli opera in piena indipendenza ed autonomia, al di fuori di ogni dipendenza gerarchica o funzionale rispetto ad altri organi del Comune, fermo restando quanto previsto dal comma 4° dell'art.41.

ART. 41 DIFENSORE CIVICO INCARICATO

1. Considerata l'entità demografica e territoriale del Comune, si prevede che il servizio di Difensore civico venga attivato mediante convenzione con Comuni della zona che lo abbiano già istituito.

2. Previa deliberazione dell'organo competente, il Sindaco procederà alla stipula di apposita convenzione. Essa deve prevedere l'assunzione da parte del Difensore civico degli obblighi e dei doveri derivanti dallo Statuto, nonché la determinazione del compenso spettante al Difensore civico, dei rimborsi spettanti all'Amministrazione convenzionata.

3. L'incaricato assume le funzioni di Difensore civico del Comune con il giuramento da pronunciarsi con la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente le leggi dello Stato, le leggi della Regione Trentino Alto Adige e della Provincia di Trento, lo Statuto comunale, e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene".

4. L'incarico di Difensore civico può essere revocato soltanto per grave inadempienza ai doveri di ufficio, previa contestazione delle stesse, con risoluzione della convenzione, previa deliberazione dell'organo competente.

ART. 42 PREROGATIVE DEL DIFENSORE CIVICO

1. Il Difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso l'Amministrazione comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.

2. A tal fine può convocare il responsabile dell'ufficio o servizio interessato e richiedere documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.

3. Può, altresì, proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro termini prefissati.

4. Acquisite le informazioni utili, rassegna il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento ed all'Amministrazione; intima, in caso di ritardo, agli organi competenti di provvedere entro termini definiti; segnala agli organi interessati e, se vi sono, agli organi sovraordinati, le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrati, chiedendo eventualmente il riesame della decisione assunta.

5. Quando l'Amministrazione non intenda adeguarsi ai suggerimenti e determinazioni del Difensore civico, essa ne formula analiticamente le ragioni. In tal caso il Sindaco ne informa nella seduta immediatamente successiva il Consiglio, che può procedere alla votazione di apposita risoluzione.

ART. 43 RAPPORTI CON IL CONSIGLIO

1. Il Difensore civico può presentare, qualora lo ritenga necessario, apposita relazione sull'attività svolta indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.

2. La relazione è discussa dal Consiglio nella prima seduta successiva e resa pubblica.

3. In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il Difensore può, in qualsiasi momento, farne relazione al Consiglio.

TITOLO VII

I PRINCIPI DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

ART. 44 DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI

1. Per ciascun tipo di procedimento il termine massimo entro cui deve concludersi è di trenta giorni, salvi i casi in cui un diverso termine è fissato dalla legge o dai regolamenti. Il termine decorre dal ricevimento della domanda o dall'avvio d'ufficio del procedimento.
2. Il Consiglio comunale determina con regolamento:
 - a) in quali casi il termine può essere prorogato, sospeso o interrotto, e con quali modalità;
 - b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria del procedimento;
 - c) i criteri per l'individuazione del responsabile dell'istruttoria;
 - d) le regole di trasparenza per i procedimenti relativi ad appalti per servizi, forniture e opere pubbliche, alle concessioni edilizie, alle licenze commerciali, alle autorizzazioni amministrative ed ad analoghi provvedimenti, quando esse non siano già compiutamente disposte dalla legge.

ART. 45 PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

1. Nei procedimenti relativi a provvedimenti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, la partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali l'atto finale è destinato a produrre effetti è assicurata mediante:
 - a) avviso scritto in ordine all'avvio del procedimento, sempre che, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, e debba essere sostituita da altre forme di pubblicità idonee.
 - b) audizione del cittadino, o della rappresentanza dei cittadini che ne ha fatto richiesta, da parte degli organi competenti o dei funzionari responsabili del procedimento.
 - c) comunicazione del provvedimento assunto, nelle forme stabilite per la comunicazione dell'avvio del procedimento.
2. I soggetti legittimati a intervenire nel procedimento hanno facoltà di presentare memorie e documenti; di partecipare direttamente o attraverso propri delegati, nei casi e nei modi previsti dal regolamento, agli eventuali accertamenti tecnici; di accedere a tutti gli atti e di averne copia attraverso procedure semplificate.
3. Il regolamento fissa le forme ed i tempi dell'intervento tenuto conto dello stato del procedimento e di ogni altra circostanza rilevante.
4. Le disposizioni del presente articolo non precludono l'applicazione delle norme che per provvedimenti particolari assicurando una più forte tutela del contraddittorio, o procedure particolari, anche più onerose per l'Amministrazione, a garanzia della partecipazione del cittadino nel procedimento, ovvero forme particolari di comunicazione.

ART. 46 SPECIALI FORME DI PUBBLICITÀ

1. Il Segretario comunale assicura che siano posti a disposizione in idonei locali del Comune, per la loro libera consultazione, i seguenti atti:
 - a) lo Statuto;
 - b) i regolamenti;
 - c) il bilancio pluriennale;
 - d) il bilancio comunale e i documenti annessi;
 - e) i piani urbanistici, il piano del commercio e tutti gli atti di programmazione e di pianificazione del Comune;
 - f) ogni altro atto che in base a delibera del Consiglio comunale debba essere posto alla libera consultazione dei cittadini.

ART. 47 ACCESSO DEI CITTADINI

1. Chiunque vi abbia interesse può accedere ai documenti amministrativi del Comune, delle aziende, enti, istituzioni da esso dipendenti.
2. Sulla domanda di visione si provvede, nell'orario e con le modalità stabilite, immediatamente. Al rilascio delle copie si provvede con sollecitudine, nei limiti della disponibilità dei mezzi.
3. Il regolamento disciplina le modalità per la presentazione delle domande di accesso, per l'accesso, per il rilascio di copie e per il pagamento delle somme dovute, in modo che sia assicurata l'immediatezza dell'accesso e la massima semplicità delle procedure, senza aggravii di tempo, di attività e di spesa per i richiedenti.
4. Il Segretario comunale o il diverso funzionario indicato dal regolamento oppone, nei casi previsti dalla legge, il rifiuto, la limitazione ed il differimento dell'accesso, con atto motivato e comunicato per iscritto entro 15 giorni.

TITOLO VIII

LA GESTIONE FINANZIARIA

ART. 48 CRITERI GENERALI

1. La gestione finanziaria del Comune si fonda sul principio della certezza delle risorse, proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica.
2. Il Comune esercita la potestà impositiva e decisionale autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, nei limiti stabiliti dalla legge, secondo i criteri di giustizia e nel perseguimento dei fini statutari.
3. Le tariffe e i corrispettivi per i servizi pubblici sono fissati, di norma, secondo il criterio della tendenziale copertura dei costi di gestione.
4. Quando ragioni di carattere sociale impongono di esercitare i servizi a tariffe che non coprono i costi di gestione, gli strumenti finanziari e contabili sono redatti in modo da evidenziare la provenienza e la dimensione del finanziamento integrativo.
5. Nella determinazione delle tariffe dei servizi di stretta necessità sociale il Comune può tenere conto della capacità contributiva degli utenti.

ART. 49 BILANCIO E PROGRAMMAZIONE

1. La programmazione dell'attività del Comune è condizionata dalle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla.
2. La gestione contabile del Comune è disciplinata, nell'ambito delle leggi e dello Statuto, sulla base di apposito regolamento, deliberato dal Consiglio comunale con la maggioranza degli aventi diritto.
3. Il Comune delibera nei termini di legge il bilancio di previsione per l'anno successivo, redatto in termini di competenza e di cassa, osservando i principi di universalità, veridicità, unità, integrità, specificazione, pareggio finanziario ed equilibrio economico.
4. Il bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica, redatta in termini di sola competenza, di durata pari a quello della Provincia Autonoma di Trento.
5. Gli impegni di spesa sono assunti previa attestazione di ragioneria della esistenza e sufficienza della copertura finanziaria.
6. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio. Alla elaborazione della contabilità si perviene sulla base di una rilevazione generale del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'ente.
7. Al conto consuntivo è allegata una relazione contenente, tra l'altro, la valutazione di efficacia dell'adozione svolta e di risultati conseguiti in rapporto ai programmi deliberati, nonché, per i centri di attività per i quali siano attivate forme di contabilità costi-ricavi, il valore dei prodotti ed eventualmente dei proventi ottenuti.
8. Il conto consuntivo e la relazione di cui al comma precedente sono presentati dalla Giunta al Consiglio almeno trenta giorni prima del termine fissato dalla legge per l'approvazione da parte del Consiglio medesimo.

ART. 50 FACOLTÀ DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Revisore nell'esercizio delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune ed ha facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio.
2. Il Revisore esercita i compiti stabiliti dalla legge e verifica l'avvenuto accertamento delle consistenze patrimoniali dell'Ente.
3. Può formulare, anche autonomamente dalla relazione sul rendiconto, rilievi e proposte per conseguire efficienza, produttività ed economicità di gestione.
4. Fornisce al Consiglio, su richiesta, elementi e valutazioni tecniche ai fini dell'esercizio dei compiti di indirizzo e controllo del Consiglio medesimo.

ART. 51 CONTROLLO DI GESTIONE

1. Il Comune dota i propri uffici degli strumenti organizzativi necessari al controllo di gestione, quale processo interno di analisi, valutazioni e proposte rivolto ad assicurare l'utilizzazione delle risorse nel modo più efficiente, efficace ed economico. Attraverso il controllo di gestione, l'Ente dovrà poter verificare la razionalità delle procedure adottate.

TITOLO IX

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 52 NORME TRANSITORIE

1. Il presente Statuto e le sue successive modificazioni od integrazioni entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino Alto Adige.
2. I regolamenti comunali restano in vigore, in quanto compatibili con le norme statutarie, sino all'approvazione dei nuovi.

**TESTO COORDINATO DELLO STATUTO DEL COMUNE DI SARNONICO
(IL PRESENTE TESTO UNICO, NON ESPRESSAMENTE APPROVATO CON
DELIBERAZIONE CONSILIARE NELLA FORMA DI TESTO UNICO,
È AD USO CONSULTIVO E DI RACCOLTA)**

- 1) Approvato con deliberazione consiliare n. 15 di data 16.05.1994.
Annullato parzialmente dalla Giunta Provinciale in seduta di data 10.06.1994, sub. n. 5174/1-b.
- 2) Riapprovato con modifiche, con deliberazione consiliare n. 25 di data 23.06.1994.
Approvato dalla Giunta Provinciale in seduta di data 15.07.1994, sub n. 5174/2-b.
Pubblicato sul B.U.R. n. 39 in data 23.09.1994.
Entrato in vigore il 23. 10. 1994.
- 3) Approvate modifiche, in adeguamento alla L.R. 3/94, con deliberazione consiliare n. 14 di data 02.04.1996.
Approvato dalla Giunta Provinciale in seduta di data 24.04.1996, sub n. 73/4-b.
Pubblicato sul B.U.R. n. 18 in data 15.04.1997.
Entrato in vigore il 15.05.1997.
- 4) Approvate modifiche, in adeguamento alla L.R. n. 1/2013, con deliberazione consiliare n. 25 di data 11.09.2014.
Pubblicato avviso sul supplemento n. 1 al B.U.R. n. 39 e all'albo comunale per 30 giorni in data 30.09.2014.
Entrato in vigore il 30.10.2014.
- 5) Approvate modifiche, in adeguamento alla L.R. n. 11/2014, con deliberazione consiliare n. 07 di data 07.04.2016.
Pubblicato avviso sul supplemento n. 1 al B.U.R. n. 20 e all'albo comunale per 30 giorni in data 17.05.2016.
Entrato in vigore il 17.06.2016.
- 6) Approvate modifiche, con deliberazione consiliare n. 15 di data 05.09.2016.
Pubblicato avviso sul supplemento n. 1 al B.U.R. n. 37 e all'albo comunale per 30 giorni in data 13.09.2016.
Entrato in vigore il 13.10.2016.
- 7) Approvate modifiche, con deliberazione consiliare n. 23 di data 12.06.2025.
Pubblicato avviso sul supplemento n. 2 al B.U.R. n. 27 del 03.07.2025 e all'albo comunale per 30 giorni in data 03.07.2025.
Entrato in vigore il 03.08.2025.

Sarnonico, lì 04.08.2025.

Il Segretario Comunale
f.to dott. Carlo Gius